

**REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SICILIA**SEGRETERIA GENERALE**

Risposta a:

del

Protocollo n. 10796 del 09.07.2021A tutti i Comuni della Sicilia  
Alle Città Metropolitane ed ai ConsorziLORO SEDI

e p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana

**OGGETTO:** Verifiche di compatibilità per le opere in sanatoria. Interpretazione dell'art. 18, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.

Questa Autorità di Bacino ha ricevuto alcune richieste di chiarimenti sul parere di compatibilità per le "opere in sanatoria" ai sensi dell'art. 18, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (NTA-PAI). Tali norme sono state recentemente aggiornate con D.P. Regione Siciliana n. 9 del 6 maggio 2021 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 21/5/2021 (Suppl. Ord. n. 2).

In particolare, il succitato articolo 18 delle NTA-PAI, che disciplina la verifica di compatibilità per le opere in sanatoria, al comma 3 dispone quanto segue:

*"Per l'esame delle pratiche di sanatoria, al fine di individuare al meglio le problematiche del dissesto in cui ricadono e per far sì che siano scelte le soluzioni più efficaci per la salvaguardia del territorio considerando l'impatto cumulativo che il complesso dei manufatti esistenti ha sull'areale, le stesse dovranno essere trasmesse dall'Amministrazione comunale all'Autorità competente in maniera organica raggruppate per aree interessate dallo stesso areale di pericolosità ed accompagnate da una dichiarazione del Sindaco in cui si attesti l'assenza di ulteriori pratiche nella stessa area".*

Si intende pertanto chiarire le finalità del precedente comma e definire l'estensione dell'areale di pericolosità all'interno del quale dovranno essere individuate e comunicate, da parte dei Comuni, le pratiche di sanatoria in corso ovvero dovrà essere resa dichiarazione di assenza di ulteriori pratiche.

Ai fini della localizzazione di ulteriori pratiche di concessione in sanatoria, all'interno dell'area di dissesto del P.A.I. ove ricade l'istanza singola (fabbricato in sanatoria) presentata all'Autorità di bacino, le Amministrazioni comunali faranno riferimento ad un'areale con raggio di almeno 100 metri dal baricentro del fabbricato in esame.

Considerato che tra le finalità del PAI vi è quella di impedire l'aumento delle situazioni di pericolo nonché evitare la creazione di nuove situazioni di rischio (art. 2.4 delle NTA-PAI), lo

scopo di localizzare le eventuali ulteriori pratiche di concessione in sanatoria, all'interno dell'area di dissesto del P.A.I., è duplice:

1. valutare se la vicinanza con altre costruzioni abusive (in istanza di sanatoria), fattore che determinerebbe l'effetto "cumulativo" richiamato all'art. 18 co. 3 delle NTA-PAI (riferito all'ingombro ed al sovraccarico delle strutture), possa creare un aggravio del medesimo dissesto diminuendo, altresì, l'efficienza delle opere di mitigazione previste per la singola istanza di sanatoria;
2. determinare l'eventuale influenza delle opere di mitigazione del dissesto della singola istanza di sanatoria sulle costruzioni viciniori (sia regolari che in istanza di sanatoria), al fine di stabilire se questi interventi possano arrecare danno trasferendo o concentrando il rischio (geomorfologico e/o idraulico) in altre aree.

L'ambito dello studio di compatibilità geomorfologica e/o idraulica, di supporto all'istanza di sanatoria presentata, sarà invece determinato secondo quanto già previsto nelle citate NTA-PAI.

Il Segretario Generale  
*Francesco Greco*